

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

OTTAVA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1986

**che adegua al progresso tecnico gli allegati II, IV, e VI della direttiva 76/768/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici**

(86/199/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 76/768/CEE, del Consiglio, del 27 luglio
1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modifi-
cata da ultimo dalla direttiva 86/179/CEE⁽²⁾, in partico-
lare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della tutela della sanità pubblica,
è opportuno fissare dei criteri di purezza per l'esaclorofene
e il triclorocarbano;

considerando che sulla base delle informazioni disponibili
talune sostanze e conservanti autorizzati provvisoriamente
possono essere definitivamente ammessi, mentre altri
debbono essere definitivamente vietati o mantenuti per
un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva
sono conformi al parere del comitato per l'adegua-
mento al progresso tecnico delle direttive volte all'eli-
minazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei
prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II il testo del numero 221 è sostituito dal seguente: « 221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V e nell'allegato VI, parte prima ».

- 2) L'allegato IV, parte prima, e l'allegato VI, prima e seconda parte, sono sostituiti dagli allegati che figurano negli allegati 1 e 2 della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che a decorrere dal 1° gennaio 1988 né i fabbri-
canti né gli importatori stabiliti nella Comunità immet-
tano in commercio prodotti non conformi alle disposi-
zioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1986.

Per la Commissione

G. VARFIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 24. 5. 1986, pag. 40.

ALLEGATO 1

« ALLEGATO IV

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	g
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5 % calcolato in % degli alcoli etilico e isopropilico			31. 12. 1987
2	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	Propulsore di aerosol	35 % In caso di miscela con il cloruro di metilene, la concentrazione totale non può superare il 35 %		Non vaporizzare in direzione di fiamma o di un corpo incandescente	31. 12. 1987
3	3,4',5 tribromosalicilanilide (tribromsalan ())	Sapone deodorante	1 %		Criterio di purezza : 3,4',5 tribromosalicilanilide : minimo 98,5 % Altri bromosalicilanilidi : massimo 1,5 % 4',5 dibromosalicilanilidi : massimo 0,1 % Bromuro inorganico : massimo 0,1 % espresso come NaBr	Contiene tribromosalicilanilide 31. 12. 1987
4	2,2'-ditiospiridin-1,1'-diosido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio) — (piritone disolfuro + solfato di magnesio)	Unicamente nei preparati per la cura dei capelli eliminati per risciacquo dopo l'applicazione	1 %		Come conservante (vedi allegato VI, parte seconda, n. 13)	31. 12. 1986
5	Fenossipropanolo	— Unicamente per i prodotti eliminati per risciacquo — Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca	2,0 %		Come conservante (vedi allegato VI, parte seconda, n. 14)	31. 12. 1986

ALLEGATO 2*** ALLEGATO VI****ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI****PREMESSA**

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio : come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorirne la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per :
 - sali : i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammime ; degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato ;
 - esteri : gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura : « contiene formaldeide », qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Parte prima

Numeri d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico, suoi sali ed esteri (*)	0,5 % (acido)		
2	Acido propionico e suoi sali (*)	2 % (acido)		
3	Acido saliclico e suoi sali (*)	0,5 % (acido)	Da non usare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (*)
4	Acido sorbico e suoi sali (*)	0,6 % (acido)		
5	Formaldeide e paraformaldeide	0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera	Vietato nei generatori aerosol (spray)	
6	2,2'-diodrossi — 3,3' 5,5' 6,6' — esaclorodifenil-metano-(esaclorofene)	0,1 %	— Vietato nei prodotti per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni e in quelli per l'igiene intima — Criterio di purezza : esente da 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-diossina	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. Contiene esaclorofene
7	O-fenilfenolo e suoi sali (*)	0,2 % espresso in fenolo		
8	Piridin-1-ossi-2-tilolo, sali di zinco (*) (zincopiritione)	0,5 %	Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca	
9	Solfitti e bisolfitti inorganici (*)	0,2 % espresso in SO ₂ libero		
10	Iodato di sodio	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura	

(*) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto dei tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

Numeri d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
11	1,1,1-Tricloro-2-metilpropanolo-2 (Cloro-butanol)	0,5 %	Vietato negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanolo
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (*)	0,4 % (acido) per un estere 0,8 % (acido) per le miscele di esteri		
13	Acido deidoracetico e suoi sali	0,6 % (acido)	Vietato negli aerosol (spray)	
14	Acido formico (*)	0,5 % (acido)		
15	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoësamina) e suoi sali (compreso l'isetonato)	0,1 %		
16	Tiosalicilato di etilm汞uro, sale sodico (tiomersale)	0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %	Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi	Contiene tiosalicilato di etilm汞uro, sale sodico
17	Fenilm汞uro e suoi sali (compreso il borato)	Idem	Idem	Contiene composti fenilm汞urici
18	Acido undecilinico e suoi sali (*)	0,2 % (acido)	Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8	
19	Amino-5bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridopirimidina (*) (esetidina)	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Vedi allegato VI, parte seconda, n. 18.	
20	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Evitare la formazione di nitrosamine Vedi allegato VI, parte seconda, n. 7	
21	2-bromo-2-nitro-1,3-propanidolo (bronopol) (*)	0,1 %	Evitare la formazione di nitrosamine	
22	Alcole dicoloro- 2,4-benzilico (*)	0,15 %		
23	3,4,4'-tricolorcarbanilide (*) (tricolorocarbano)	0,2 %	Criteri di purezza : 3-3'-4,4'-tetracloroazobenzene <1 ppm 3-3'-4,4'-tricloroazooossibenzene <1 ppm	

Número d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
24	p-cloro-m-cresolo (*)	0,2 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose	
25	2,4,4'-tricloro-2' (tricosan)	0,3 %		
26	Paraclorometaxileno (*)	0,5 %		
27	Imidazolidimurea (*)	0,6 %		
28	Poliesametilendiguanide cloridrato (*)	0,3 %		
29	2-fenossietanolo (*)	1,0 %		
30	Esametilentetramina (*) (metenamina)	0,15 %		
31	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)	0,2 %		
32	1-imidazolil-1(4-clorofenossi) 3,3-dimetilbutan-2-one (*)	0,5 %		
33	Dimetilo, dimetildantonina (*)	0,6 %		
34	Alcole benzilico (*)	1,0 %		
35	1-idrossi-4-metile-6 (2,4,4-trimetil-pentil)2-biridone e suo sale monoetanolammico (*)	1,0 % 0,5 %	Nei prodotti eleminati per risciacquo Negli altri prodotti	
36	1,2-dibromo-2, 4-dicianobutano	0,1 %	Da non usare nei prodotti per la protezione solare	
37	3,3'-dibromo -5,5'-dicloro -2,2'-diidrossidi-fenilmetano (*)	0,1 %		
38	Isopropil-m-cresolo	0,1 %		
39	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one + cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	0,003 % (di una miscela in proporzione di 3 : 1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)		

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI

Número d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
a	b	c	d	e	f
1	Acido borico (*)	a) 0,5 % b) 3,0 %	a) Prodotti per l'igiene della bocca b) Altri prodotti		31. 12. 1988
2	Etere p-clorofenilglicericico (*) (clorfenesine)	0,5 %			31. 12. 1987
3	1,3-di-(4-amidino-2-bromofenossi)-n-propano (dibromopropamidina) e suoi sali (compreso l'isetonato)	0,1 %			31. 12. 1988
4	bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (*)	0,1 %			31. 12. 1988
5	3-epilti-2-(3-epilti-4-metil-4-tiazolin-2-ilidenemetyl)-4-metiltiazolinio (ioduro di)	0,002 %	Creme, lozioni da toiletta, shampoo		31. 12. 1988
6	4,4-dimetil-1,3-ossazolidina	0,1 %		Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo. Il pH del prodotto finito non deve essere inferiore a 6	31. 12. 1989
7	5-bromo-5-nitro-1,3 diossano (*)	0,1 %		Unicamente nei prodotti non eliminati per risciacquo. Evitare la formazione di nitrosamine. Vedi allegato VI, parte prima, n. 20	31. 12. 1987
8	Acido undecilenico : esteri, amido, mono e dietanolamidi e sulfosuccinati (*)	0,2 % (acido)	Vedi allegato VI, parte prima, n. 18		31. 12. 1987
9	2-benzil-4-clorofenolo	0,2 %			31. 12. 1987
10	N-metilolcloracetammide	0,3 % espresso in cloracetammide		Nei prodotti eliminati con sciacquatura	31. 12. 1987
11	Canfosolfonato di bis (N-oxopiridil-2-tio) — alluminio (camsilato di alluminio piritione)	0,2			31. 12. 1986

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare sull'etichetta	Autorizzato fino al
			a	b	c		
12	N-(triclorometiltio) cicloexen-4- di carbossimide 1,2 (captan)	0,06 %			d		
13	2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diossido (prodotto di addizione con il solfato tridrato di magnesio) (piritione disolfuro + solfato di magnesio)	0,2 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose				31. 12. 1986
14	Fenossipropanolo	1,0 %	Unicamente nei risciacquo	prodotti	eliminati per		31. 12. 1986
15	Cloruro di disobutilfenossietossietil-dimetilbenzil-ammonio (")	0,1 %	Unicamente nei risciacquo	prodotti	eliminati per		31. 12. 1986
16	Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (")	0,25 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose				31. 12. 1986
17	N-(idrossimetil)-N-(1,3-di-idrossimeticil-2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-N'-(idrossimetil)urea	0,5 %					31. 12. 1987
18	Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-periodopirimidina (") (esetidina)	0,1 %	Vedi allegato VI, parte prima, n. 19				31. 12. 1987
19	Acido p-idrossibenzoico, estere benzilico	0,1 % (acido)					31. 12. 1988
20	1,6-di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (")	0,1 %					31. 12. 1988
21	Benziformale	0,2 %					31. 12. 1987
22	Cloracetamide	0,3 %				Contiene cloracetamide	31. 12. 1987
23	Acetato di dodecilguanidina (")	0,5 % 0,1 %	Nei prodotti eliminati per risciacquo Negli altri prodotti				31. 12. 1986
24	Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano (": acetato gluconato e cloridrato (cioresidina)	0,3 %					31. 12. 1987
25	Tri(B-idrossietil)-esaidrotriazina	0,2 %	Unicamente nei risciacquo	prodotti	eliminati per	Contiene tri(B-idrossietil)-esaidrotriazina	31. 12. 1988